



COMUNE DI NOICATTARO
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 12/02/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 (NUOVA IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.-

L'anno 2024, il giorno 12/02/2024 del mese di Febbraio, alle ore 15:30, in sede di Palazzo di Città – Sala Consiliare legalmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione ed in sessione ordinaria previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto.
La seduta è pubblica.

Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	DI PINTO NICOLA	X
2	INNAMORATO RAIMONDO	X
3	DIDONNA ANNA RITA	X
4	DEBELLIS MARIA ROSA	X
5	INNAMORATO GIACOMO	X
6	PARISI VINCENZO GABRIELE	X
7	CINQUEPALMI LUCA	X
8	TRITTO MARIAGRAZIA	X
9	DE CARO ANNA LISA	X
10	DIDONNA GIUSEPPE	X
11	DIPIERRO ROSA ANNA	X
12	ARDITO SERGIO	X
13	BENEDETTO GUGLIELMO	
14	LATROFA MARIA RITA	X
15	ANTENORE MASSIMILIANO	X
16	RESSA CARMELA	X
17	CIAVARELLA GIUSEPPE	X

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Presiede **Nicola Di Pinto**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio eletto.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, **Dott. Giuseppe Debenedetto**, il quale procede alla relazione del presente verbale.

Sono designati scrutatori i consiglieri: DIPIERRO ROSA ANNA, ANTENORE MASSIMILIANO.

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.

La trascrizione degli interventi è allegata in calce al presente atto.

In merito all'argomento, in particolare, intervengono il Consigliere Ardito e il Dirigente del I Settore Avv. Giuseppe Debenedetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del I Settore avv. Giuseppe Debenedetto, relaziona l'Assessore alle Risorse-Tributi dott.ssa Barbara Scattarella

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*" della stessa legge;
- l'art. 1, comma 740 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che "*Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9*";
- l'art. 1, comma 744 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dispone che "*È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni*";

Considerato che

- la legge di bilancio 2020 attua l'unificazione dei tributi IMU e TASI, con il sostanziale assorbimento della TASI nell'IMU, disponendo l'abrogazione della TASI e consentendo di incrementare le aliquote IMU per inglobare le aliquote della TASI vigenti nel 2019, individuando per ciascuna tipologia di immobile una aliquota massima che, tenendo conto della somma delle aliquote TASI ed IMU in precedenza vigenti, determini una pressione fiscale complessiva invariata;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04/08/2020 è stato adottato il regolamento per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge n. 160/2019;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- a) 6,00 per mille per l'abitazione principale di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una solo unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7);
- b) 10,60 per mille per i terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;
- c) 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- d) 10,60 per mille per i fabbricati di cat. D (di cui 3,00 per mille al Comune e 7,60 per mille allo Stato);
- e) 9,00 per mille per le aree fabbricabili;
- f) 10,60 per mille per tutti gli altri fabbricati;

Rilevato che l'art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019 dispone, a partire dal 2022, l'esonero dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati "merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto

- che con Decreto del 7 luglio 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le fattispecie IMU in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 756 della Legge n. 160/2019;
- che l'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote è stato differito all'anno 2025, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del Decreto-Legge n. 132 del 29/09/2023 conv. Legge n. 170 del 27/11/2023;

Dato atto che con Decreto del 22/12/2023 il Ministero dell'Interno ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2024-2026;

Ritenuto, per quanto sopra, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di bilancio e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di confermare per l'anno 2024 le aliquote deliberate per l'anno 2023 e precisamente:

- a) **6,00 per mille** per l'abitazione principale di categoria A1 – A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6-C/7);
- b) **10,60 per mille** per i terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;
- c) **1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- d) **10,60 per mille** per i fabbricati di cat. D (di cui 3,00 per mille al Comune e 7,60 per mille allo Stato);
- e) **9,00 per mille** per le aree fabbricabili;
- f) **10,60 per mille** per tutti gli altri fabbricati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 03/01/2024 di proposta di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del I Settore ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Dirigente del II Settore, ai sensi del 1° comma, art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 26/01/2024 giusta verbale n. 2 prot. 2408 del 26/01/2024;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 3^a Commissione Consiliare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 10, contrari 6 (Ardito, Latrofa, Antenore, Ressa, Ciavarella, Tritto), espressi dai 16 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. DI STABILIRE le aliquote per la nuova imposta municipale propria (IMU) istituita dalla Legge n. 160/2019, relativamente all'anno 2024, così come segue:

- a) 6,00 per mille** per l'abitazione principale di categoria A1 – A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2- C/6-C/7);
- b) 10,60 per mille** per i terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;
- c) 1,00 per mille** per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 06.12.2011, n. 201;
- d) 10,60 per mille** per i fabbricati di cat. D (di cui 3,00 per mille al Comune e 7,60 per mille allo Stato);
- e) 9,00 per mille** per le aree fabbricabili;
- f) 10,60 per mille** per tutti gli altri fabbricati.

2. DI DETERMINARE in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cat. A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) ovvero dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (ARCA Puglia).

3. DI DARE ATTO che la disciplina della nuova IMU prevede l'applicazione di apposite agevolazioni (**riduzioni ed esenzioni**), tra cui l'esonero per l'abitazione principale e per le fattispecie assimilate, l'esonero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004 (iscritti nella previdenza agricola) purché dai medesimi condotti, la riduzione del 50% per le abitazioni non di lusso concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, la riduzione del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, il tutto meglio esplicitato nella normativa di riferimento e nel regolamento attuativo adottato con delibera di Consiglio n. 18 del 04/08/2020; inoltre, l'IMU è ridotta al 50% per l'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (art. 1 commi 48-49 L. 178/2020);

4. DI DARE ATTO, inoltre, che con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, quale «*immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*», eliminando il precedente riferimento al nucleo familiare del possessore;

4. DI DARE ATTO, altresì, che sono **esenti** gli immobili occupati abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale (art. 1 comma 81, L. 197/2022), nonché i fabbricati “merce” ai sensi dell’art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019;

5. DI DEMANDARE al Dirigente del II Settore gli adempimenti relativi alla trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli 10, contrari 6 (Ardito, Latrofa, Antenore, Ressa, Ciavarella, Tritto), espressi dai 16 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

il presente atto immediatamente esegibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Alle ore 15,41, dopo la votazione entra il Consigliere Benedetto Guglielmo.
Presenti 17.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Nicola Di Pinto

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Debenedetto